

## SIGNIFICATO ATTUALE DI UNA TARDIVA SENTENZA

di RAIMONDO RICCI

La sentenza pronunciata dalla Corte Penale di Amburgo che ha condannato il tenente colonnello delle SS Friedrich Engel alla pena di sette anni di reclusione per l'eccidio del Passo del Turchino avvenuto il 19 maggio 1944 suggerisce molteplici riflessioni che si pongono su piani diversi, dalla valutazione razionale al coinvolgimento emotivo.

Ha stupito anzitutto il fatto che per la barbara uccisione di cinquantanove giovani patrioti italiani, ritenuta dai giudici tedeschi un crimine di guerra, sia stata inflitta la pena di soli sette anni di reclusione. E ciò a fronte della condanna all'ergastolo pronunciata per lo stesso fatto dalla magistratura militare italiana, nella contumacia dell'imputato il 15 novembre 1999, nonché della richiesta avanzata dal procuratore dott. Kulmann nel processo di Amburgo.

Una pena tanto esigua, quella ap-

plicata, da suggerire al primo impatto l'idea di una beffa nei confronti del sacrificio e delle sofferenze delle vittime e dei loro familiari.

Ma un approfondito esame dei fatti conduce ad un più positivo ed equilibrato giudizio sulla decisione adottata: la Corte amburghese nell'irrogare sette anni di carcere al novantatreenne imputato si è rifatta a un precedente giurisprudenziale, in forza del quale allorché il processo si svolge a enorme distanza di tempo dall'accadimento dei fatti (nel nostro caso a 58 anni di distanza), in luogo della pena perpetua dell'ergastolo può essere adottata quella temporanea da 5 a 15 anni di reclusione.

A parte ciò la decisione ha affermato la piena responsabilità dell'imputato quale ideatore e organizzatore della strage anche relativamente alla sussistenza degli estremi di crudeltà ed efferatezza della sua esecuzione con ciò configurando un più grave reato di omicidio plurimo come tale non soggetto a prescrizione per il decorso del tempo, soluzione su cui la difesa ha fatto essenzialmente leva.

Nella sostanza quindi la sentenza della Corte penale di Amburgo e quella precedente del tribunale militare di Torino sono del tutto coincidenti. È stato lo stesso presidente che illustrando le ragioni del verdetto emesso in Germania ha affermato che se il processo fosse stato celebrato anche soli trent'anni prima l'Engel non avrebbe potuto



Friedrich Engel, prigioniero degli Alleati.

sfuggire alla condanna all'ergastolo.

È a mio avviso di straordinaria importanza che due grandi Paesi facenti parte dell'Unione Europea, la Germania e l'Italia, abbiano adottato nei confronti di un medesimo imputato e relativamente a uno stesso crimine, che si iscrive nella atroce categoria dei delitti contro l'umanità, decisioni nella sostanza concordanti.

Si tratta di un segnale che vanno creandosi le condizioni di un comune sentire giuridico che travalica i confini nazionali e come tale costituisce il presupposto e la condizione per l'affermarsi di una giustizia sovranazionale. È questa una via ancora impervia e difficile ma tuttavia obbligata se si vuole ottenere il risultato di una globalizzazione della giustizia che costituisce un elemento portante della globalizzazione della democrazia.

È solo in questo modo che possono essere vinte e superate le ragioni che hanno reso nell'ultimo secolo insufficiente e tormentato l'iter per la ricerca e l'affermazione delle responsabilità per i crimini di guerra, a cominciare, ma non solo, da quelli commessi dai nazisti. Per



Friedrich Engel, oggi.

quanto riguarda il nostro Paese ciò è avvenuto in un primo momento perché si è voluto evitare che venissero adeguatamente puniti i crimini commessi nei Paesi occupati da nostri connazionali nei quattro anni in cui l'Italia fu alleata della Germania nazista; e successivamente perché gli stessi alleati angloamericani e di riflesso anche l'Italia non vollero più processare i nazisti perché ciò avrebbe potuto ostacolare il riarmo della Repubblica federale tedesca in funzione della guerra fredda. È a queste "ragioni di Stato" che deve essere collegato l'insabbiamento e l'occultamento dei fascicoli processuali relativi ai crimini di guerra che costituiscono una autentica vergogna del nostro passato giudiziario.

È evidente che soltanto attraverso la cessione di una quota della propria sovranità da parte di tutti gli Stati del pianeta, ai fini della creazione e del funzionamento di organi giudiziari internazionali quali la nascente Corte penale internazionale, è possibile o sperabile che la giustizia almeno per quanto riguarda i crimini contro l'umanità possa muoversi verso nuove frontiere.

Il processo celebrato ad Amburgo nei confronti dell'*Obersturmbandführer* Freidrich Engel, esponente di spicco tuttora non pentito delle SS ha avuto, al di là delle razionali considerazioni accennate, anche profondi riflessi emotivi. Esso ha ricondotto al presente quella vicenda di 60 anni orsono nella quale giovani patrioti, nella maggioranza ventenni o poco più, hanno affrontato con coraggio e fede nelle ragioni della loro scelta di libertà la violenza distruttiva dei totalitarismi nazista e fascista.

Questo ritorno al passato non ha coinvolto soltanto coloro che come chi scrive l'hanno vissuto ma può e deve essere citato ad esempio anche per i ventenni di oggi i quali debbono sapere che loro coetanei di oltre 50 anni orsono hanno saputo morire per il loro Paese, oltre ogni egoismo, gridando "Viva l'Italia". ■



Dall'alto:  
la riesumazione  
dei corpi,  
il 16 giugno 1945,  
dopo la strage  
del Turchino.  
Il luogo  
della fucilazione  
prima  
della costruzione  
del monumento.  
Il monumento  
inaugurato  
il 25 aprile del '56.

